

# Contribuenti al bivio con l'avvicinarsi della scadenza di Unico e senza la voluntary

## Quadro RW, dilemma amletico

### Pro e contro dell'indicare asset non dichiarati all'estero

Pagina a cura  
DI VALERIO STROPPIA

**S**enza voluntary disclosure il quadro RW diventa un rebus. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento con Unico 2014, in scadenza il prossimo 30 settembre, chi detiene patrimoni non dichiarati all'estero si trova davanti a un bivio. Indicare tali asset significherebbe adempiere correttamente alla comunicazione per l'anno 2013, ma anche autodenunciarsi nei confronti del fisco per il passato e rischiare una verifica preclusiva di una successiva regolarizzazione. Continuare a restare nell'ombra, d'altro canto, costituirebbe una violazione non sanabile attraverso una futura voluntary ed esporrebbe il contribuente a rischi economici e penali via via crescenti, anche alla luce dei sempre più intensi lavori preparatori all'avvio dello scambio di informazioni su scala mondiale.

Anche i beneficiari di trust, di fondazioni o di altri veicoli societari costituiti all'estero si trovano a fare i conti con il debutto delle norme sul titolare effettivo, che impone la compilazione del quadro RW per chi detiene o controlla oltre il 25% della società/patrimonio oltreconfine. Una novità, quella introdotta dalla legge n. 97/2013, che ricalca lo spirito del «beneficial owner» di matrice Ocse, ma che crea allo stesso tempo delle situazioni addirittura paradossali, dove pure i soggetti più collaborativi verso il fisco rischiano di non riuscire ad adempiere.

È il caso per esempio di quei trust dove il trustee (cioè il soggetto che ha potestà sul patrimonio conferito) è residente all'estero e la sua giurisdizione impone degli obblighi di riservatezza e di privacy tali da impedire la divulgazione al beneficiario, residente in Italia, delle informazioni di cui questo ha bisogno per la compilazione del quadro RW. La circolare n. 38/E diffusa il 23 dicembre 2013 dall'Agenzia delle entrate ha fornito ampi chiarimenti sulle novità applicative del monitoraggio fiscale. Ma restano diverse criticità operative.

«La nuova normativa è stata ispirata dalla semplificazione, ma semplifica poco e non per i trust», commenta Paolo Gaeta, segretario regionale per la Campania dell'Anti (associazione tributaristi), «l'obbligo del quadro RW anche per i titolari effettivi di un trust ai fini dell'anticiclaggio rappresenta una sovrapposizione di norme valutarie, penali

#### Alcune fattispecie ricorrenti

Fattispecie	Cosa fare
Il signor Rossi detiene un immobile all'estero del valore di 300 mila euro, in comproprietà con la moglie	Il signor Rossi deve indicare nel quadro RW l'intero valore dell'immobile (300 mila euro) e riportare la percentuale di possesso (50%)
Il signor Verdi detiene il 33% delle quote della società di diritto inglese Alfa. Alfa possiede all'estero immobili, titoli e conti correnti per un valore di 4 milioni di euro	Il signor Verdi deve indicare nel quadro RW il valore e la percentuale della partecipazione nella società Alfa. Trattandosi di società localizzata in un paese white list, gli asset detenuti da Alfa (4 milioni di euro) non sono oggetto di monitoraggio
Il signor Bianchi detiene il 50% della società svizzera Beta, la quale detiene investimenti e attività finanziarie all'estero per 3 milioni di euro e immobili e altri titoli in Italia per 2 milioni di euro	Il signor Bianchi deve indicare in RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di Beta (3 milioni di euro), oltre alla percentuale di partecipazione in quest'ultima (50%). Gli asset di Beta posseduti in Italia (2 milioni) non devono essere indicati
La signora Neri detiene il 50% della società italiana Gamma spa che, a sua volta, controlla al 100% la società francese Delta. Quest'ultima detiene all'estero titoli e conti correnti dal valore di 10 milioni di euro	La signora Neri non deve compilare il quadro RW
Il signor Celeste è stato designato come beneficiario in un trust trasparente, con una quota di patrimonio riservata del 50%. Il trust detiene all'estero denaro e titoli per un valore di 1 milione di euro, tra cui la partecipazione al 100% nella società Omega, localizzata nelle Antille Olandesi. Quest'ultima possiede un conto corrente domestico per 500 mila euro	Il signor Celeste, in qualità di titolare effettivo del trust, deve indicare in RW gli asset detenuti esteri da quest'ultimo (1 milione di euro), riportando anche la quota del patrimonio del trust a lui riconducibile (50%). Inoltre, poiché la società Omega è black list, l'obbligo di RW si estende anche al conto corrente societario (500 mila euro)
La signora Viola ha stipulato una polizza con un'impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione del 30% al capitale sociale della società svizzera Lambda, la quale detiene all'estero investimenti per 3 milioni di euro	La signora Viola deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti della società Lambda (3 milioni di euro) e segnalare la propria percentuale di partecipazione nella società (30%). Non deve invece essere riportato il valore della polizza

#### Assicurazioni non immuni

**Il monitoraggio fiscale non risparmia le assicurazioni. Chi ha sottoscritto con una compagnia estera una polizza in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in paesi non collaborativi (cioè non white list), tali da integrare lo status di «titolare effettivo», dovrà compilare il modulo RW. In questo caso dovrà essere indicato il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società di cui il soggetto risulta beneficial owner. Tuttavia, sottolinea l'avvocato Roberto Lenzi, specializzato in diritto finanziario e consulenza patrimoniale, «restano validi gli esoneri di natura oggettiva dalla compilazione del quadro RW previsti dalla normativa. Uno è quello**

**dell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva da parte della compagnia estera. Oppure qualora il contribuente abbia incaricato specificatamente un intermediario residente, che interviene all'applicazione nella riscossione del flusso, all'applicazione della predetta imposta sostitutiva». Si ricorda che per l'individuazione del titolare effettivo si applicano le regole recate dal dlgs n. 231/2007. In linea generale tale qualifica è acquisita dai soggetti che, anche temporaneamente nel periodo d'imposta, possiedono o controllano direttamente o indirettamente più del 25% di partecipazione al capitale sociale. In caso di trust o fondazioni, titolare effettivo è chi risulta beneficiario e/o controlla almeno il 25% del patrimonio.**

e tributarie poco chiara, le cui istruzioni non sono sufficienti a chiarire la disciplina di casi comuni. L'intervento legislativo ha dato forma a un onnivorio desiderio di raccolta dati che nel migliore dei casi resterà inutilizzato».

Per i titolari di trust, inclusi quelli che intendono regolarizzare tramite una futura voluntary disclosure i beni esteri intestati a strutture fittizie o interposte, l'obbligo di monitoraggio fiscale decorre solo da quest'anno. Ciò renderebbe fisiologica la «discontinuità» dichiarativa rispetto al passato. Altrettanto non si può dire per chi possiede capitali all'estero e non li ha mai resi noti al fisco.

Per questa categoria di contribuenti la strada naturale per regolarizzare le violazioni pregresse e rimettersi in carreggiata con la compliance tributaria è data dalla voluntary disclosure. Ma il ddl che la dovrebbe disciplinare è ancora al vaglio del parlamento e non si prevedono tempi brevi per l'approvazione. Coloro che nel frattempo sono saliti sul treno della collaborazione volontaria (o sfruttando la breve finestra temporale di vigenza dell'articolo 1 del dl n. 4/2014 o attraverso l'autodenuncia vera e propria con riduzione al 50% delle sanzioni) non dovrebbero avere particolari problemi in sede di RW. Tutti gli altri rischiano di finire in fuorigioco.

«I prossimi obblighi dichiarativi e l'incertezza normativa sulla disclosure impongono decisioni non semplici per coloro che avrebbero la possibilità di usufruire dell'emersione», rileva Stefano Locante, docente di diritto tributario presso l'università Jean Monnet di Casamassima (Bari), «i contribuenti potrebbero continuare a detenere le attività all'estero e sanare, poi, queste posizioni o con disclosure (che per coerenza di sistema dovrebbe ricomprendere anche i redditi 2013) o tramite la procedura ex articolo 7, comma 4 del dlgs n. 472/1997. È una soluzione non esente da incognite ma, forse, meno rischiosa rispetto alla compilazione del quadro RW, una sorta di confessione sulla detenzione dei beni all'estero». Si ricorda che il ddl sulla voluntary attualmente in discussione prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni all'obbligo di compilazione del quadro RW commesse fino al 31 dicembre 2013. Quindi, salvo modifiche normative in tal senso, gli inadempimenti in sede di Unico 2014 non vi rientrerebbero.